

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2275 di giovedì 05 novembre 2009

Sicurezza in agricoltura: linee guida per la prevenzione

Le linee guida della Regione Lombardia per la prevenzione di infortuni e malattie nel comparto agricolo: il nuovo modello organizzativo relativo alla sorveglianza sanitaria e la linea operativa per la gestione del parco macchine.

google_ad_client

PuntoSicuro si è occupato più volte in questi mesi dei problemi relativi alla prevenzione di infortuni e malattie professionali nel comparto agricolo, sia in relazione agli atti e agli approfondimenti del convegno "Le nuove norme del testo unico applicate al settore agricolo", sia in riferimento a esempi di incidenti che abbiamo trattato, e tratteremo ancora, nella rubrica "Imparare dagli errori".

Mantenendo salda la nostra attenzione relativa alle problematiche del settore, alle novità e alle eventuali criticità del Decreto legislativo 81/2008, segnaliamo in questo articolo due provvedimenti che la Regione Lombardia ha emanato per migliorare la sicurezza degli operatori impegnati nel comparto agricolo.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il primo documento è il Decreto regionale n. 3959 del 22 aprile 2009 relativo alle "Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura", linee guida che prevedono appunto una sorveglianza sanitaria comune a tutti i lavoratori del settore agricolo con accertamenti specifici per sottogruppi: agenti biologici (zoonosi), addetti agli allevamenti (suini, bovini, ovo-caprini), allergopatie professionali, rumore, vibrazioni, agenti chimici.

Queste linee guida, a cura del Laboratorio di Approfondimento Agricoltura Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria, partono da un'analisi del bisogno e dalla constatazione di una "significativa carenza di prevenzione nel settore".

È dunque necessario realizzare un "salto nella qualità e quantità degli interventi preventivi in agricoltura, tenendo anche conto del fatto che, in questo settore, gli interventi preventivi svolti a favore dei lavoratori si riverberano anche sulla qualità degli alimenti prodotti e su un maggior rispetto dell'ambiente da parte delle imprese agricole".

Con il D. Lgs. 81/2008 ? ricordando che il decreto della Regione Lombardia è precedente all'emanazione del successivo decreto "correttivo" 106/2009 - si aprirebbe la possibilità che anche i lavoratori di aziende famigliari possano accedere, su base volontaria, alla sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

Tuttavia la "possibilità di migliorare la presenza della Medicina e dell'Igiene del Lavoro in agricoltura richiede una analisi dettagliata della realtà agricola e delle sue specificità, dato che alcune caratteristiche 'strutturali' del settore sono state finora un ostacolo oggettivo a uno sviluppo sufficiente a garantirne un'efficacia in termini di sanità pubblica e a permettere la raccolta di dati affidabili", ad esempio in riferimento alla "polverizzazione e dispersione sul territorio delle aziende in termini di addetti - spesso lavoratori autonomi - e di dimensioni".

Il **nuovo modello organizzativo** relativo alla sorveglianza sanitaria si svolgerà su tre livelli diversi:

- realizzazione e progressiva messa a punto di piani di sorveglianza sanitaria: si partirà "sulla base di un protocollo minimo, ritenuto indispensabile, dal quale partire per perfezionare le proposte ed individuare protocolli per specifici settori di produzione;

- "messa a punto di proposte organizzative specifiche, centrate sulla collaborazione con le Associazioni che possono svolgere un'azione di consenso e di incoraggiamento utilissima per creare la consapevolezza della necessità della Sorveglianza Sanitaria;

- individuazione di specifici settori critici, e preparazione di specifiche indicazioni".

Un problema particolarmente rilevante nel settore è rappresentato ad esempio dal lavoro avventizio, stagionale e temporaneo. "Saranno messe a punto specifiche indicazioni, per armonizzare a livello regionale l'approccio a questo problema e saranno realizzate specifiche sperimentazioni, per mettere a punto indicazioni organizzative adeguate".

Un secondo documento emanato dalla Regione Lombardia è il Decreto n. 120 del 14 gennaio 2009 relativo alla "**Linea operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto agricolo**".

Si parte dalla constatazione che "la maggioranza degli infortuni gravi e mortali, e una quota importante di infortuni "minori" in agricoltura, si verifichi in occasione di utilizzo di macchine agricole".

E dunque "un migliore controllo del parco macchine porterà quindi inevitabilmente ad una riduzione degli infortuni nel settore", come attestato dall'evoluzione cui si è assistito nel territorio lombardo in questi anni: "riduzione del 27% in sei anni, con punte fino al 42% laddove si è maggiormente sviluppata una politica di prevenzione".

La meccanizzazione ? continua il documento - è "ormai capillare in agricoltura" e le macchine/attrezzature più diffuse sono:

- "trattori, in dimensioni estremamente variabili, fino a macchine inferiori a 600 Kg per giardinaggio;
- motocoltivatori e motozappatrici;
- attrezzature per la lavorazione del terreno (aratri, erpici, frese, ...);
- macchine per la coltivazione (seminatrici, spandiconcime, irroratrici,...);
- macchine semoventi/trainate per la raccolta dei prodotti (mietitrebbiatrici, trinciacaricatrici, carri semoventi, raccoglifrutta, rotoimballatrici, ...);
- macchine per il verde (tagliaerba, motosega, spaccalegna, ...);
- macchine per zootecnia (desilatrici, miscelatrici, trinciatrici, distributrici di insilati, ...)".

Le "norme armonizzate cui fare riferimento per la messa a norma delle macchine e le linee guida esistenti per l'adeguamento dell'usato" sono elencate nell'Allegato 1 del documento.

Il documento regionale si occupa in specifico della "gestione della sicurezza delle macchine, la gestione del deposito e del magazzino ricambi, la gestione dell'impianto di erogazione del carburante".

Ad esempio in relazione alla **gestione della sicurezza delle macchine** occorre definire un responsabile della gestione che garantisca per ogni macchina i seguenti requisiti:

- "presenza del libretto di uso e manutenzione di tutte le macchine e attrezzature;
- certificato di conformità per le macchine/attrezzature costruite dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/96;
- libretto di circolazione per le macchine targate;
- scheda di manutenzione per singola macchina - per trattori, macchine semoventi e trainate complesse -, di norma previsto anche dal costruttore, recante almeno le seguenti informazioni: data, descrizione del tipo di intervento (con esplicitazione dei controlli effettuati su protezioni "salvavita" - protezione completa in caso di ribaltamento, prese di forza, cardani, protezioni da contatto con organi in movimento) (Allegato 2: scheda tipo esemplificativa);
- controlli per la circolazione stradale per le macchine a ciò tenute;
- in caso di acquisto di macchina nuova o usata la presenza di tutti i requisiti di legge e la garanzia della formazione degli utilizzatori;
- In caso di cessione di macchina la individuazione, nel caso necessiti di interventi per la messa a norma, della figura che ha in capo tale incombenza".

Ricordiamo infine la presenza di diversi **allegati al documento**:

- allegato 1 con i riferimenti a norme armonizzate e linee guida;
- allegato 2: schede di manutenzione;
- allegato 3: indicazioni relative ai locali di deposito macchine e attrezzi;
- allegato 4: indicazioni relative alle officine di manutenzione;
- allegato 5: indicazioni relative ai depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili.

Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 3959 del 22 aprile 2009 - Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura.

Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 120 del 14 gennaio 2009 - Linea operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto agricolo.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it